

STUDIO LEGALE
 AVV. FRANCESCO MASCOLI
 Con Patrocinio in Cassazione ed innanzi alle Magistrature Superiori
 CORSO CAVOUR, 4 70033 CORATO (BA)
 TEL/FAX 0803588644
 PEC:avv.francescomascoli@legalmail.it
 TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA - BARI

ORIGINALE
 Si noti l'atto con
 estrema urgenza
 entro oggi.
 ULTIMO GIORNO
 Bari: 11/05/10/2013
 Giust. con
 Procura
 Av. Francesco Mascoli
 U. delega a rappresenten
 talmine di rendere nel
 ricorso innanzi al TAR
 Puglia - Sede di Bari
 di cui al presente atto,
 conwendovi all'uso
 le più ampie facoltà
 di legge. Eleggo domi
 cili a come in atti in Bari
 presso l'Av. Francesco Mascol

RICORSO
 PER

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore Avv. Francesco LOGRIECO, rappresentato e difeso, dall'Avv. Francesco MASCOLI, del Foro di Trani, cod. fisc. MSCFNC65E22A662A, con studio in Corato (BA) al Corso Cavour n.4, giusta procura alle liti a margine del presente atto, ed elettivamente domiciliato in Bari alla Via Bozzi n.9 presso lo studio dell'Avv. Francesco AMODIO.

Eventuali comunicazioni potranno essere inviate dalla Segreteria al seguente indirizzo di posta elettronica: avv.francescomascoli@legalmail.it ed al seguente numero fax: 080/3588644.



CONTRO

Il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 e presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato corrente in Bari alla Via Melo n. 97.

- RESISTENTE -

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA TUTELA CAUTELARE

del Decreto n.552 del 7.03.2013 emesso dal Presidente della Corte di Appello di Bari, comunicato all'odierno ricorrente in data 08.10.2013, Prof. n. A2076/13, nonché del provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale di Trani, Dott. Filippo Bortone in data 18.10.2013, comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani in data 5.11.2013, Prof. N. A2348/13, e di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o conseguente anche se non conosciuto, con ogni necessaria statuizione di legge.

In primis è doveroso premettere che costituisce *ius receptum* il principio secondo il quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati è

DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
 TRANI
 CONSISTORIO
 E autentica
 Avv. Francesco Mascoli

legittimato a difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti di cui ha la rappresentanza istituzionale, non solo quando si tratti della violazione di norme poste a tutela della professione stessa, ma anche ogniqualvolta si tratti di perseguire comunque il conseguimento di vantaggi, sia pure di carattere puramente strumentale, giuridicamente riferibili alla sfera della categoria (Cfr. ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 10.11.2010 n.8006; Sez. VI, 14.06.2004 n. 3874; Consiglio di Stato, Sez. IV, 23.01.2002 n.391; TAR Lazio, ord. n.3202/2011 depositata il 12.4.2011).

FATTO

1. Con nota depositata presso la Segreteria del Tribunale di Trani in data 3.10.2013, comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani in data 3.10.2013, Prot. N.A2025/13, l'Ufficiale Giudiziario Dirigente dell'U.N.E.P. presso il Tribunale di Trani, esprimeva le osservazioni e richieste che qui di seguito si trascrivono:

"Oggetto: UNEP TRANI - Ubicazione logistica dell'ufficio - Riorganizzazione dei servizi.-

Il sottoscritto Ufficiale Giudiziario Dirigente Sannicandro Giuseppe, Rilevato che, come esaurientemente noto la entrata in vigore del d.lgs. n.155/2012 unitamente al conseguente accorpamento presso questo ufficio, di tutti gli UNEP delle sezioni distaccate sopresse di ANDRIA - BARLETTA - CANOSA DI P. - MOLFETTA - RUVO del circondario, ha comportato prevedibili e consistenti difficoltà al funzionamento dello intero ufficio UNEP accorpante di Trani, AGGRAVATE dalla già critica situazione logistica presso la sede accorpante (palazzo Gadaleta - uffici fatiscenti, inidonei ed insufficienti, carenti sul piano della sicurezza, dalla mancanza assoluta delle condizioni minime essenziali per poter lavorare (si evidenzia che tutti gli arredi, armadi, scrivanie sedie computer e soprattutto atti degli unep delle sezioni sopresse (che andrebbero restituiti alle parti richiedenti), sono depositati ed accatastati nei locali piano-terra e primo piano di Via Montegrappa locali senza energia elettrica (per il 1° piano) e tra l'altro, senza nessuna forma e mezzi di sicurezza.-

E' del tutto evidente che una siffatta situazione, (basti ricordare che la

accettazione atti è svolta nel corridoio stanza vicino ascensore con evidenti segni di umidità, ed in prossimità dell'inverno di riscaldamento), crea delle condizioni di lavoro da "terzo mondo" offensive della dignità di lavoratore e che provocano un aumento esponenziale delle stress da lavoro con danni alla salute, non offrendo altresì un adeguato e conforme servizio all'utenza della Giustizia.

Pertanto, alla luce di quanto innanzi esposto, al fine di evitare il rallentamento o addirittura la paralisi del servizio, declinando ogni responsabilità per i disservizi eventuali che si potranno verificare, il sottoscritto dirigente dell'Ufficio UNEP, in attesa dell'auspicato trasferimento dell'intero ufficio nell'immobile di via Montegrappa (piano-terra-1° piano)

CHIEDE

ALLA S.V. ILL.MA di voler disporre, stante la conclamata situazione di emergenza, la riformulazione del nuovo orario di accettazione atti e di restituzione atti fissando i seguenti orari:

ACCETTAZIONE ATTI

LUNEDI' al VENERDI' dalle 9,00 alle ore 11 -

atti scadenti in giornata sino alle ore 10,00 -

SABATO dalle ore 09,00 alle ore 10.

RESTITUZIONE ATTI - (MATERIA CIVILE)

giorni pre-stabiliti

MERCOLEDI' - VENERDI' dalle ore 09,00 alle 12,00

Si chiede, ALTRESI', a fronte del mutato assetto dimensionale assunto in conseguenza dell'accresciuta competenza territoriale, gestionale e contabile dei servizi d'istituto, l'autorizzazione ad accettare nei TRE giorni di ogni fine mese solo gli atti URGENTI - e/o SCADENTI IN GIORNATA, per consentire una regolare chiusura dei registri informatizzati ed i successivi adempimenti fiscali contributivi e tributari.-
Si chiede, infine, in caso di accoglimento della presente richiesta, l'immediata esecutività dell'emanando provvedimento.-".

2. In merito alla predetta richiesta, in data 3.10.2013, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani esprimeva "parere assolutamente negativo".

3. Con decreto n. 552 del 7.10.2013, comunicato al Consiglio

dell'Ordine degli Avvocati di Trani in data 08.10.2013, Prot. n. A2076/13, il Presidente della Corte di Appello di Bari statuiva espressamente quanto segue:

"IL PRESIDENTE

Letta la nota prot. n.1493 datata 04/10/2013 del Presidente del Tribunale di Trani;

ritenuta la necessità di contemperare le diverse esigenze degli operatori e dell'utenza;

applicato l'art. 104 del D.P.R. 15/12/1959 n. 1229,

P.T.M.

fissa per l'Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti presso il Tribunale di Trani il seguente orario:

per la accettazione atti

- dalle 9.00 alle 11.30 dal lunedì al venerdì; atti scadenti in giornata sino alle ore 10.30;

- dalle 9.00 alle 10.30 per il sabato;

- nei tre giorni di ogni fine mese: accettazione solo degli atti urgenti e/o scadenti in giornata;

per la restituzione atti (materia civile)

- giorni prestabiliti

- mercoledì-venerdì dalle 9.00 alle 12.00.

Bari, 7 ottobre 2013."

4. Con nota del 3.10.2013, comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani in data 7.10.2013, Prot. N. A2075/13, inviata all'Ill.mo Signor Presidente del Tribunale di Trani e all'Ill.mo Dirigente del Tribunale di Trani, il Direttore Amministrativo Dirigente del Tribunale di Trani – Sede Decentrata di Andria formulava le osservazioni e richieste che qui di seguito si trascrivono:

"Oggetto: Richiesta di riduzione dell'orario di apertura al pubblico delle cancellerie.

Il Direttore Amministrativo, Dirigente questa Sede Decentrata, premesso:

che per effetto del c.d. accorpamento della ex Sezione di Ruvo di Puglia a questa sede decentrata, ad oggi, risultano pendenti: n.2.500 c.a. processi penali e n.6.000 c.a. processi civili;

che per il settore penale, bisognerà effettuare le comunicazioni di differimento delle udienze agli imputati, ai difensori, ai testi e alle parti civili dei n. 1.500 processi già pendenti presso la ex Sezione di Ruvo di Puglia; mentre per quello civile sarà necessario "migrare" i 6.000 fascicoli - ex Ruvo ed ex Andria - prima di poter procedere a qualsivoglia aggiornamento, modifica, attestazione di deposito ecc. A quest'ultimo proposito, si è stimato che le operazioni necessarie richiederanno un tempo pressoché pari a quello di una nuova informatizzazione civile;

che, rimanendo così le cose, data la copiosa utenza che giornalmente interessa questi Uffici e il conseguente esiguo tempo che residua per lo svolgimento delle incombenze sopra descritte, è certo che le cancellerie, sia penali che civili, non riusciranno a farvi fronte in maniera efficiente e puntuale;

che quella della parziale chiusura al pubblico delle cancellerie è una misura che, per prassi, è stata adottata in moltissime sedi giudiziarie;

che, al momento, visti gli assetti organizzativi della Dirigenza Amministrativa di Trani e l'esiguità di fondi destinati al lavoro straordinario, non appaiono prospettabili soluzioni alternative e, di contro, vi sono motivi, a parere della scrivente, che suggeriscono la necessità di quanto proposto,

tanto premesso e per le ragioni sopra esposte,

CHIEDE

Alle SS.VV.LL. di autorizzare la parziale chiusura al pubblico delle cancellerie di questa sede decentrata per almeno 12 mesi, disponendo che queste ultime rimangano aperte all'utenza dalle ore 9,00 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì, salvo quanto già disposto con Decr. Pres. N.665/2012 relativamente alla giornata del sabato e nei giorni di c.d. rientro pomeridiano.

Con perfetta osservanza.

Andria, 3 ottobre 2013".

5. Con provvedimento del 7.10.2013 il Presidente del Tribunale di Trani inoltrava la predetta istanza del Direttore Amministrativo Dirigente del Tribunale di Trani - Sede Decentrata di Andria al Consiglio dell'Ordine

degli Avvocati di Trani affinché quest'ultimo esprimesse il proprio parere in ordine alla stessa.

6. All'adunanza del 10.10.2013, verbale n.1818 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani esprimeva parere negativo in merito alla predetta richiesta affermando testualmente quanto segue:

"Il Consiglio

vista l'istanza pervenuta dalla Presidenza del Tribunale di Trani per il prescritto parere circa la riduzione dell'orario presso la Sede Decentrata di Andria,

esprime

parere contrario. Nel contempo, sollecita le Dirigenze a sostenere le articolazioni territoriali del Tribunale, assegnando alle stesse il personale in misura congrua allo smaltimento delle pendenze."

7. Con provvedimento del 18.10.2013, comunicato al Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Trani in data 5.11.2013, Prot. n.A2348/13, l'ill.mo Signor Presidente del Tribunale di Trani statuiva quanto segue:

"Il Presidente

Letta l'istanza in data 03/10/13 della dott.ssa Tesse in ordine alla riduzione dell'orario di apertura delle cancellerie

Letto il parere prodotto dal COA di Trani

DISPONE a decorrere dal 11/11/13

La riduzione dell'orario di apertura della Cancelleria dell'articolazione di Andria dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 sino al 12.07.14. Conferma nel resto il Decr. Pres. n.665/2012 prot. int/93.

Si comunichi."

DIRITTO

Il Decreto n. 552 del 7.03.2013 emesso dal Presidente della Corte di Appello di Bari, comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani in data 08.10.2013, Prot. n. A2076/13, ed il provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale di Trani, Dott. Filippo Bortone in data 18.10.2013, comunicato al già citato Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani in data 5.11.2013, Prot. N. A2348/13, sono, tuttavia, illegittimi per i seguenti **MOTIVI**.

- 1 -

SULLA VIOLAZIONE DI LEGGE, ED, INDI, SULLA ERRATA O FALSA

APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 162 DELLA LEGGE DEL 23 OTTOBRE 1960 N. 1196 E 97 COST.

I provvedimenti impugnati si pongono in contrasto con i principi sanciti dalla normativa costituzionale e ordinaria vigente in *subiecta materia*. A tal proposito, *in primis*, è doveroso ricordare che, ai sensi dell'art. 97, comma 2, Cost. "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione."

Inoltre, l'art. 162 della Legge 1196/1960 statuisce testualmente quanto segue:

"Le cancellerie e segreterie giudiziarie sono aperte al pubblico cinque ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari, sentiti i capi delle cancellerie e segreterie interessate.

L'orario giornaliero di servizio ha la durata di sei ore in ciascun giorno feriale.

Il Presidente della Corte e il Procuratore Generale possono stabilire che tale orario sia diviso in due periodi.

Quando le esigenze dell'ufficio lo richiedano il funzionario o l'impiegato è tenuto a prestare servizio, con il diritto alla retribuzione per lavoro straordinario, anche in giorni o in ore non comprese nell'orario normale, salvo che sia esonerato per giustificati motivi."

Dalla lettura della norma emerge de plano che, in materia di determinazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici giudiziari e di cancelleria, l'azione amministrativa è del tutto vincolata.

Ciò comporta che "non vi è spazio alcuno, per i capi degli uffici giudiziari (e i dirigenti), per ridurre quest'orario, v'è solo un limitato margine di discrezionalità per modularlo e articolarlo nell'arco di ciascun giorno feriale (ad esempio, dalle 8 alle 13, dalle 8.30 alle ore 13.30, dalle 9 alle 14 e così via); null'altro.

In altre parole, dal lunedì al venerdì le cancellerie giudiziarie non possono non essere aperte al pubblico se non per cinque ore consecutive. L'unica discrezionalità che residua in capo all'Amministrazione, si ripete, consiste nell'individuazione dell'ora di inizio e, conseguentemente, di quella finale; ma sempre di cinque ore di apertura quotidiana deve trattarsi." (Cfr., "Cancellerie e uffici

giudiziari: dopo il revirement del Consiglio di Stato, l'orario di apertura non è più un optional", Antonino GALLETI, Attualità Forensi; pp. 30-33).

La norma in esame, infatti, è tassativa in quanto non è consentito ai Presidenti degli Uffici Giudiziari (come a nessun altro organo) alcun potere di deroga che, ove attuato in concreto, appare tanto più illegittimo e irragionevole laddove sia esercitato senza porre un preciso termine finale a misure che si pongono in aperto contrasto con il dato letterale delle norme *in subjecta materia*.

A tal riguardo, in particolare, si osserva che il decreto n. 552 emesso dal Presidente della Corte di Appello di Bari in data 7.10.2013 appare illegittimo ed in conseguenza in contrasto con il disposto dell'art. 162 della Legge 1196/1960 in quanto, anziché consentire l'accesso al pubblico all'Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti presso il Tribunale di Trani per cinque ore, ha stabilito le seguenti misure:

- riduzione dell'orario di apertura al pubblico dell'U.N.E.P. presso il Tribunale di Trani a sole due ore e mezza (dalle 9.00 alle 11.30 dal lunedì al venerdì) per l'accettazione degli atti, e a sole tre ore (dalle 9.00 alle 12.00 dal mercoledì al venerdì) per la restituzione degli atti in materia civile;
- riduzione dei giorni di apertura al pubblico del predetto Ufficio a soli tre giorni settimanali (dal mercoledì al venerdì) per la restituzione degli atti in materia civile;
- chiusura al pubblico dell'U.N.E.P. presso il Tribunale di Trani negli ultimi tre giorni di ogni mese, fatta salva la sola accettazione degli atti urgenti e/o scadenti in giornata.

Si evidenzia, infine, che il decreto impugnato non contiene alcun riferimento al termine finale entro il quale le misure innanzi descritte dovrebbero trovare applicazione.

Allo stesso modo, in contrasto con la disciplina più volte richiamata, il provvedimento del Presidente del Tribunale di Trani del 18.10.2013, ha disposto la riduzione dell'orario di apertura al pubblico della Cancelleria dell'articolazione di Andria a sole tre ore al giorno (dalle 9.00 alle 12.00, dal lunedì al venerdì) per ben otto mesi.

Ergo, i provvedimenti impugnati sono illegittimi per violazione dell'art. 162 della Legge 1196/1960.

Sul punto, per scrupolo difensivo, si richiama il principio in più occasioni affermato dalla giurisprudenza amministrativa secondo il quale: "l'apertura al pubblico per tre ore e mezza delle cancellerie, a prescindere dalle ragioni sottese a tale determinazione, contrasta con il disposto di cui all'art. 162 l. 1196/1960, attualmente in vigore, secondo cui le cancellerie e segreterie giudiziarie sono aperte al pubblico cinque ore nei giorni feriali." (Cfr. T.A.R. Lazio - Roma, I Sezione, ord. n. 4912/2011).

La natura cogente ed inderogabile della norma in esame è stata di recente ribadita dall'Ecc.mo Consiglio di Stato il quale ha statuito che "l'inosservanza dell'art. 162 della Legge 1196/1960 "non è giustificata, nemmeno temporaneamente, da transeunti necessità di carattere organizzativo, pur gravi, non potendosi disconoscere la natura cogente di tale fondamentale norma agendi della p.a. nell'organizzazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie." (Cfr., Consiglio di Stato, IV Sezione, ordinanza n.1304/2013).

- 11 -

SUL DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE O, IN SUBORDINE, SULLA MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE E ILLOGICA. SUL DIFETTO DI ISTRUTTORIA (ARTT. 7 e SS. L. 241/1990 s.m.l.). SULLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI ECONOMICITA', DI EFFICACIA, DI IMPARZIALITA', DI PUBBLICITA' E DI TRASPARENZA (ART. 1 CO.1 L.241/1990 s.m.l.).

Entrambi i provvedimenti impugnati sono illegittimi, altresì, per difetto assoluto di motivazione, e/o per motivazione lacunosa, insufficiente ed illogica.

All'uopo si evidenzia che il decreto n. 552 del 7.10.2013 del Presidente della Corte di Appello di Bari si limita a statuire quanto segue:

"IL PRESIDENTE

Letta la nota prof. n.1493 datata 04/10/2013 del Presidente del Tribunale di Trani;

ritenuta la necessità di contemperare le diverse esigenze degli operatori e dell'utenza;

applicato l'art. 104 del D.P.R. 15/12/1959 n. 1229,

P.T.M.

fissa per l'Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti presso il Tribunale di Trani il seguente orario:...(omissis)..."

Del pari, il provvedimento del Presidente del Tribunale di Trani del 18.10.2013, afferma testualmente:

"Il Presidente

Letta l'istanza in data 03/10/13 della dott.ssa Tesse in ordine alla riduzione dell'orario di apertura delle cancellerie

Letto il parere prodotto dal COA di Trani

DISPONE ...(omissis)..."

La formulazione estremamente scarna e sintetica dei due provvedimenti non consente in alcun modo di ricostruire l'iter logico giuridico seguito dall'organo emanante, mancando le necessarie indicazioni in ordine alle ragioni che ne hanno determinato l'adozione. Manca, in conclusione, qualsiasi indicazione che giustifichi la riduzione dell'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio U.N.E.P. presso il Tribunale di Trani e delle Cancellerie del Tribunale di Trani – Articolazione di Andria, rispetto alle cinque ore giornaliere imposte dalla legge.

Entrambi i provvedimenti impugnati, infatti, limitandosi a richiamare, il primo la nota prot. n.1493 datata 04/10/2013 del Presidente del Tribunale di Trani ed il secondo l'istanza in data 03/10/13 della Dott.ssa Tesse in ordine alla riduzione dell'orario di apertura delle cancellerie, non consentono al destinatario di identificare le ragioni di fatto ed i motivi di diritto che ne hanno ispirato l'adozione, né di apprezzare in concreto se, nel caso di specie, vi sia stata una congrua valutazione comparativa degli interessi in conflitto, dei quali, in ogni caso, sarebbe stato necessario dare adeguatamente conto nella motivazione dei provvedimenti medesimi.

L'insufficienza e l'illogicità della motivazione dei provvedimenti impugnati, infatti, costituiscono indizi sintomaticamente rivelatori del mancato rispetto dei canoni di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza, di logica, di coerenza interna e di razionalità dell'azione amministrativa.

Ergo, da tutto quanto innanzi detto emerge *de plano* che, nella fattispecie *de qua*, risultano gravemente menomati i diritti dei professionisti del Foro di Trani ad un corretto esercizio dell'azione

amministrativa.

I provvedimenti impugnati, inoltre, sono gravemente lacunosi ed intrinsecamente contraddittori nella parte in cui non prendono in considerazione le funzioni di competenza dell'Ufficio U.N.E.P. e delle Cancellerie.

In particolare, si evidenzia che l'accesso ai predetti Uffici è elemento irrinunciabile nella vita di ciascun professionista per il corretto svolgimento dell'attività forense, in quanto deputato all'espletamento di una serie di adempimenti che non ammettono sistemi sostitutivi o succedanei.

Si pensi alla notifica degli atti giudiziari e stragiudiziali, alla richiesta delle copie degli atti e dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, alle iscrizioni a ruolo, al deposito di atti, ricorsi, memorie, al ritiro degli atti e dei documenti depositati dagli avvocati di controparte.

Tutte queste attività non possono essere svolte se non attraverso il "materiale" accesso agli Uffici Giudiziari.

Né può trovarsi una valida alternativa nella informatizzazione del processo essendo questa notoriamente limitata ai soli giudizi civili e non avendo la stessa modificato nulla in termini di riduzione delle esigenze di accesso alle cancelleria.

A tal proposito, *ad abundantiam*, si evidenzia che presso il Tribunale di Trani - Articolazione di Andria, ad esempio, i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria non vengono inviati nel loro testo integrale tramite posta elettronica certificata agli avvocati per l'impossibilità di effettuare scansioni allo stato e, di conseguenza, anche per la semplice lettura di tali provvedimenti è indispensabile il concreto accesso alle Cancellerie.

- III -

SULL'ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, PER MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE, CONTRADDITTORIA, PERPLESSA, ILLOGICA, PER VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE IN RELAZIONE ALLA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO.

SULLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 D.LGS. 165/2001 E DELLA DISCIPLINA DETTATA NEL D.LGS. 150/2009.

I provvedimenti impugnati sono, altresì, illegittimi per insufficienza,

contraddittorietà e illogicità della motivazione sotto il profilo della omessa indicazione delle finalità da conseguire.

Manca, in particolare, qualsiasi riferimento all'interesse pubblico perseguito che consenta di stabilire il corretto esercizio del potere amministrativo.

In merito si osserva che il decreto legislativo 30.03.2001 n.165 impone, fra l'altro, l'**"armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione Europea"**, e che il titolo III del D.Lgs. del 27.10.2009 n.150 afferma che **l'innovazione, la produttività, l'efficienza e la trasparenza del lavoro pubblico non possono certamente essere perseguite a discapito dell'utenza** costretta ad ore interminabili di fila e ad attese defatiganti davanti a uffici giudiziari e di cancelleria affollati e molto spesso inidonei se non addirittura inagibili.

Anche nel caso in esame è mancato l'imprescindibile studio istruttorio sull'efficacia e sull'impatto delle misure adottate in deroga al chiaro disposto normativo.

Più precisamente, in entrambi i casi, a fronte del parere negativo espresso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani alla riduzione dell'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio U.N.E.P. presso il Tribunale di Trani e delle Cancellerie del Tribunale di Trani - Articolazione di Andria, l'Autorità Amministrativa procedente ha adottato i provvedimenti impugnati senza alcuna valutazione degli interessi dell'intera classe forense di cui il Consiglio dell'Ordine è rappresentante ed, anzi, senza procedere alla necessaria ponderazione dei diversi interessi coinvolti.

Il mero richiamo al parere reso dal C.O.A. di Trani si rivela, peraltro, del tutto insufficiente a garantire il rispetto dei principi di partecipazione, di pubblicità, del giusto procedimento e del minore sacrificio: in entrambi i provvedimenti impugnati, infatti, non vi è stata la effettiva partecipazione al procedimento dei professionisti e delle loro rappresentanze istituzionali, pur legislativamente prevista (L.241/90)..

Da tutto quanto innanzi detto discende l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere sotto il profilo del difetto assoluto di istruttoria.

- IV -

**SULL'ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, SVIAMENTO, PERPLESSITÀ
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.**

I provvedimenti impugnati sono, infine, illegittimi per illogicità, sviamento, perplessità dell'azione amministrativa.

La normativa di rango costituzionale e primario vigente in *subiecta materia* ha attribuito ai soli capi degli uffici giudiziari il potere di regolare l'orario di accesso al pubblico al fine di garantire la funzionalità e il buon andamento della struttura.

Nella fattispecie *de qua*, invece, il predetto potere non sembra essere stato speso in modo conforme alle disposizioni contenute nella norma attributiva, mancando i riferimenti alle finalità concretamente perseguite.

Sotto tale profilo si evidenzia che in seguito alla soppressione delle Sezioni distaccate del Tribunale di Trani, è stato disposto l'accentramento presso la Sezione Centrale di Trani degli Uffici U.N.E.P. preesistenti e l'accorpamento della Sezione del Tribunale di Ruvo di Puglia all'Articolazione di Andria.

In conseguenza di ciò, l'Ufficio U.N.E.P. presso il Tribunale di Trani ha subito un notevole incremento di personale addetto (ad oggi pari a n. 32 unità) mentre ben cinque unità del personale precedentemente dislocato presso le cancellerie della Sezione del Tribunale di Ruvo di Puglia sono attualmente impiegate presso l'Articolazione di Andria.

Anche sotto tale profilo i provvedimenti impugnati si presentano lacunosi ed intrinsecamente contraddittori poiché non consentono di comprendere le ragioni logico giuridiche che hanno determinato la riduzione dell'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio U.N.E.P. presso il Tribunale di Trani e delle Cancellerie presso l'Articolazione di Andria a fronte dell'incremento di organico.

Da ultimo preme evidenziare che, in ogni caso, la asserita e non dimostrata carenza di personale non può giustificare una misura limitativa di diritti costituzionalmente garantiti, trattandosi di un problema organizzativo che gli Uffici Giudiziari sono tenuti a risolvere adottando misure coerenti con il dettato normativo e con l'imprescindibile tutela dei diritti degli utenti.



- V -

SULL'ISTANZA CAUTELARE COLLEGALE

Di immediata percezione, è alla stregua di tutti i profili di illegittimità dianozi illustrati, la sussistenza del *fumus boni iuris*.

Evidente, è altresì, il grave pregiudizio, atteso che i provvedimenti impugnati rendono difficoltosa l'attività professionale degli avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Trani, esponendoli anche al rischio continuo e quotidiano di responsabilità nei confronti degli assistiti per eventuali decadenze e omissioni dovute al mancato tempestivo deposito di atti, documenti, memorie e fascicoli nelle cancellerie.

Diritti costituzionalmente garantiti quali quello all'organizzazione *ex lege* dei pubblici uffici (art.97 Cost.), quello alla difesa (art.24 Cost.) e quello alla libertà economica (art.41 Cost.), sono messi in chiara difficoltà nella loro piena estrinsecazione da provvedimenti che fanno cattivo uso del potere amministrativo in violazione della disciplina di rango primario dettata dal legislatore e già richiamata nel corpo del presente ricorso.

Tutto quanto sopra esposto, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia - Bari, in via cautelare, sussistendo la gravità dei motivi evidenziati e, comunque, il grave pregiudizio, che sia concessa la tutela cautelare richiesta, anche ai fini del riesame; in via principale e nel merito, che il ricorso sia accolto e, conseguentemente, che i provvedimenti impugnati siano annullati assieme ad ogni altro atto antecedente, presupposto, consequenziale ed in ogni caso lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

Con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese e competenze di giudizio.

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, e successive modificazione, si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile.


Ai fini del contributo unificato è dovuto l'importo di Euro 650,00=

In via istruttoria si producono i seguenti atti e documenti:

- 1) Decreto N.552 del 7 (sette) ottobre 2013 emesso dal Presidente della Corte di Appello di Bari;
- 2) Copia dell'istanza dell'Ufficiale Giudiziario Dirigente dell'Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti del Tribunale di Trani all'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Trani e all'Ill.mo Dott. Alfonso Maria Pappalardo – Delegato alla Sorveglianza degli Ufficiali Giudiziari depositata nella Segreteria del Tribunale di Trani il 3 (tre) ottobre 2013;
- 3) Copia dell'istanza del Direttore Amministrativo Dirigente la Sede Decentrata di Andria Dott.ssa Anna Stella Tesse all'Ill.mo Presidente del Tribunale di Trani ed all'Ill.mo Dirigente del Tribunale di Trani del 3 (tre) ottobre 2013 avente ad oggetto richiesta di riduzione dell'orario di apertura al pubblico delle cancellerie;
- 4) Provvedimento reso dal Presidente del Tribunale di Trani in relazione all'istanza in data 3 (tre) novembre 2013 della Dott.ssa Tesse in ordine alla riduzione dell'orario di apertura delle Cancellerie in data 18 ottobre 2013.
- 5) Copia del parere espresso dal C.O.A. di Trani in data 10 ottobre 2013 – Verbale n.1818;
- 6) Copia del parere espresso dal C.O.A. di Trani in data 3 (tre) ottobre 2013 in relazione all'istanza in data 3 (tre) ottobre 2013 dell'Ufficiale Giudiziario Dirigente Giuseppe Sannicandro;
- 7) Copia dell'estratto del Verbale del C.O.A. di Trani del 10 ottobre 2013.

Con osservanza

Corato – Bari, li 3 (tre) dicembre 2013

Avv. Francesco MASCOLI


RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Istante l'Avv. Francesco MASCOLI, nella sua qualità di procuratore e difensore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, in persona del suo Presidente Avv. Francesco LOGRIECO, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio U.N.E.P. della Ecc.ma Corte di Appello di Bari **HO NOTIFICATO** separate copie conformi 2 (due) dell'antescritto

ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari:

1) al **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, corrente in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, a mezzo del servizio postale, inviandolo in plico raccomandato a.r

P

CC. A.R.
2013
CONCETTA
G.A. - BARI

76641312441

A MEZZO RACC. A.R.
- 5 DIC. 2013
GALEANDRO CONCETTA
UFF. GIUD. - C.A. - BARI

2) al **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, corrente in Bari alla Via Melo n. 97, ivi recandomi e consegnandola a mani:

6

Marina Cappolecchia
5 DIC. 2013

CARELLA DONATO
UFFICIALE GIUDIZIARIE
CORTE DI APPELLO di BARI

CORTE DI APPELLO BARI
U. N. E. P.

Ct. Mod. A.....

16308

Diritti Notiz. € 3,00

Ind. Trascerta € 3,00

10% Parti € 0,31

Spese Postali € 8,85

Totale € 15,16

Bari, li. 5 DIC. 2013

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

ULTIMO GIORNO